

CENTRALE DI COMMITTENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA

Prot. n	Frassino, lì	
	Spett.le	
	Ditta	

OGGETTO: Invito a gara informale per l'affidamento, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dell'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO" di importo inferiore ad €. 150.000,00, da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.50/2016, con invito rivolto ad almeno DIECI operatori economici. CUP C85I17000080007 - CIG 7288711298.

In esecuzione alle determinazioni a contrattare n. 234/74 del 23/11/2017 e n. ______ del 05/12/2017, adottate dal Responsabile dell'Area Tecnica dell'UNIONE MONTANA VALLE VARAITA ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 ed ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, con la presente si informa che la ditta in indirizzo è invitata a partecipare alla gara informale per l'appalto dei lavori pubblici indicati oggetto, da esperire mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (l'importo dei lavori in appalto, incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, è pari ad € 56.657,76, I.V.A. esclusa, ed è quindi inferiore alla soglia di €. 150.000,00).

Per l'ammissione alla gara d'appalto della Ditta in indirizzo qui di seguito si forniscono gli elementi necessari per la corretta predisposizione della **domanda di partecipazione** alla gara da espletare per l'individuazione del soggetto aggiudicatario, nonché per la predisposizione dell'**offerta economica** e della **documentazione** necessaria per l'ammissione alla gara.

NORME DI GARA

(Norme di "lex specialis" di gara)

Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme di gara (di *lex specialis*) relative alle modalità di partecipazione delle ditte invitate alla procedura di gara informale indetta dalla CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) UNIONE MONTANA VALLE VARAITA, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori sopra indicati. A tal fine il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.) ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'arch. . Giuseppe MOI presso il Comune di Costigliole Saluzzo, con sede in Costigliole Saluzzo (CN), Via Vitt. Veneto n. 59 – C.A.P. 12024 – Tel. 0175/230121 – Fax 0175/239003 ufftecnico@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Titolo 1. Generalità sulle condizioni e sulle modalità di appalto dei lavori:

- 1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE (STAZIONE APPALTANTE):
- 1.1. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE VARAITA, Piazza G. Marconi, 5 12020 Frassino (CN) Tel. 0175-978318 Fax 0175-978321 PEC unionemontanavaraita@legalmail.it profilo del committente www.unionevallevaraita.it.

- 2. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL'APPALTO: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l'appalto dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO"" da esperire ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016, con invito rivolto ad almeno DIECI operatori economici.
- **3. TIPOLOGIA APPALTO:** esecuzione di lavori di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, con offerta da presentare sulla base del progetto esecutivo approvato dal Comune di Costigliole Saluzzo.
- 4. LUOGO, DESCRIZIONE E NATURA DEI LAVORI IN APPALTO:
- 4.1. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Costigliole Saluzzo (CN);
- 4.2. Descrizione dei lavori: l'intervento prevede la realizzazione dei lavori di "MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO"";
- 4.3. Natura dei lavori: "MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO"".
- 5. CARATTERISTICHE DELL'APPALTO, IMPORTO DEI LAVORI IN APPALTO ED A BASE DI GARA, ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZE, CATEGORIA DI OPERE A CUI SONO ASCRIVIBILI I LAVORI, FINANZIAMENTO, TIPOLOGIA DI CORRISPETTIVO CONTRATTUALE, PAGAMENTI, TERMINI PER L'AVVIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
- 5.1. L'importo complessivo dei lavori in appalto, compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze di cui all'Allegato XV, punto 4., sottopunto 4.1.4., del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (I.V.A. esclusa), ammonta ad € 56.657,76 (Euro cinquantaseimilaseicentocinquantasette/76); l'appalto non è suddiviso in lotti funzionali ed è composto delle seguenti lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria	Importo
Prevalente: Edifici civili e industriali	OG 1	56.657,76
Categoria Scorporabile:		
TOTALE		56.657,76

- 5.2. L'importo dei lavori posto a base di gara (oneri di sicurezza da interferenze ed I.V.A. esclusi), da assoggettare a ribasso, ammonta ad €. 55.007,53 (Euro cinquantacinquemilasette/53).
- 5.3. L'importo degli oneri di sicurezza da interferenze, da non assoggettare a ribasso, ammonta ad Euro **1.650,23** (Euro milleseicentocinquanta/23);
- 5.4. Trattandosi di appalto di sola esecuzione di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 di cui all'art. 84, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori in appalto sono al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" previsto dallo stesso art. 84 per gli esecutori di lavori pubblici.

Pertanto, in relazione al possesso dei **requisiti di ordine speciale** (economico-finanziari e tecnico-professionali) prescritti dal combinato disposto degli artt. 83 e 84 del D.Lgs. n. 50/2016, si precisa che la qualificazione in gara dei concorrenti è ammessa secondo <u>due diverse modalità</u>, <u>alternative l'una all'altra</u>: possesso dei **requisiti tecnico-organizzativi** di cui all'**art. 90** del D.P.R. 05.10.2010, n. 207 (nel prosieguo, anche definito "Regolamento") o, in alternativa, possesso di valida **Attestazione SOA** per lavori analoghi a quelli in appalto e per almeno la **classifica I^** (fatta comunque salva la <u>procedura di avvalimento</u> di detti requisiti ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016, attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti).

In particolare, si precisa che il requisito prescritto dall'art. 90, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 207/2010 [importo dei **lavori analoghi** eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non inferiore all'importo dei lavori in appalto], deve riferirsi a lavorazioni della <u>stessa natura</u> di quelle in appalto (occorre, cioè, il rispetto del concetto di **analogia** fra i lavori già eseguiti ed i lavori in appalto) e, quindi, i lavori eseguiti dal concorrente

nel suddetto periodo devono appartenere alla/e seguente/i **categoria/e di opere** di cui all'art. 61 ed all'**Allegato A** al D.P.R. n. 207/2010: "OG1 – EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI".

- 5.5. L'appalto è finanziato con contributo Regionale e la restante parte con fondi propri di bilancio.
- 5.6. Il pagamento del corrispettivo contrattuale avverrà:
 - "a corpo", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del Codice: pertanto, il corrispettivo contrattuale si riferisce alla prestazione complessiva come eseguita e come dedotta dal contratto.
- 5.7. Il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura vigente al momento della fatturazione (sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese e gli oneri di legge necessari e conseguenti alla stipula del contratto dei lavori in oggetto).
- 5.8. All'appaltatore verrà corrisposta, entro n. 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e qualora lo stesso lo richieda, un'anticipazione pari al 20% dell'importo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, alle condizioni e con le modalità ivi indicate, previa costituzione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa.
- 5.9. Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D.Lgs. 09.10.2002, n. 231 e succ. modif.. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010, n. 136 e succ. modif..
- 5.10. L'appalto **non è suddiviso** in lotti, in quanto il limitato importo economico, nonché la natura dei lavori non hanno permesso la suddivisione in lotti.
- 5.11. Termine ultimo per l'avvio dei lavori: i lavori devono essere iniziati entro n. 5 (cinque) giorni dalla data di consegna.
- 5.12. Termine ultimo per l'ultimazione dei lavori: i lavori devono essere ultimati entro n. 30 (Trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna
- 5.13. Sarà emesso pagamento in un'unica soluzione e contabilizzati al netto delle ritenute di legge.
- 5.14. Non sono ammesse offerte in variante rispetto agli elaborati progettuali posti a base di gara, non trattandosi di appalto da aggiudicare mediante "offerta economicamente più vantaggiosa" ai sensi dell'art. 95, comma 14, del Codice e, quindi, non essendo ammessa in sede di gara alcuna proposta di variazione del progetto esecutivo.
- 5.15. La presa visione del progetto è obbligatoria a pena di esclusione della gara.

Ai fini dell'effettuazione dell'obbligatorio sopralluogo sull'area interessata dai lavori, i concorrenti devono provvedere alla prenotazione telefonando al Tecnico individuato: MOI Giuseppe (0175/230121). Il sopralluogo si svolgerà nei soli giorni convenuti. All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere l'attestato di sopralluogo, predisposto dalla Stazione Appaltante, che verrà consegnato in originale al medesimo concorrente affinché lo inserisca nella busta "A - Documentazione".

6. LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O AFFIDABILI A COTTIMO:

- 6.1. Tutte le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima del **30% (trenta per cento)** dell'importo complessivo di contratto ad operatori economici idoneamente qualificati ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
- 6.2. Per poter subappaltare parte delle lavorazioni in appalto, il concorrente è tenuto ad indicare nella documentazione da presentare in sede di gara le opere (o parti di opere) per le quali intende avvalersi del subappalto/cottimo in caso di aggiudicazione del contratto, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 [in particolare, si rimanda al comma 4, lett. b)]: in caso contrario, il committente della stazione appaltante non potrà autorizzare alcun subappalto/cottimo.
- 6.3. Per quanto previsto dall'art. 105, comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, si specifica che questa stazione appaltante **non prescrive** ai concorrenti l'obbligo di indicare in sede di gara la **terna** di subappaltatori.
- 6.4. Qualora <u>non ricorrano i casi</u> previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 (a cui si rimanda), i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno

effettuati dall'appaltatore; qualora, invece, <u>ricorrano i casi</u> previsti dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, i pagamenti spettanti al subappaltatore e/o al cottimista verranno effettuati direttamente dal committente della stazione appaltante (in tal caso l'appaltatore deve comunicare al RUP la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore e/o dal cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento).

7. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

- 7.1. Sono ammessi alla gara informale i soggetti in possesso dei requisiti prescritti nel Codice e nella presente lettera di invito e, in particolare, quelli costituiti da:
 - 7.1.1 operatori economici con idoneità individuale (in forma **singola**) di cui alla lettera **a**) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali e società cooperative), **b**) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e **c**) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;
 - 7.1.2 operatori economici con idoneità plurisoggettiva (in forma **plurisoggettiva**) di cui alla lettera **d)** [raggruppamenti temporanei di concorrenti (nel prosieguo, anche definiti "riunioni di imprese" o "riunioni di concorrenti" o "RTC")], **e)** [consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. (nel prosieguo, anche definiti "consorzi ordinari")] ed **f)** [aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche definite "aggregazioni di rete" o "aggregazioni")] dell'art. 45, comma 2, del Codice; sono altresì ammessi alla gara i RTC ed i consorzi ordinari che intendano riunirsi o consorziarsi solo dopo l'aggiudicazione dell'appalto ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;
 - 7.1.3 operatori economici di cui alla lettera **g)** dell'art. 45, comma 2, del Codice, che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (nel prosieguo, definiti "GEIE") ai sensi del D.Lgs. 23.07.1991, n. 240;
- 7.2 Si applicano ai consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, ai consorzi tra imprese artigiane ed ai consorzi stabili le disposizioni di cui all'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7.3 Si applicano ai RTC ed ai consorzi ordinari le disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016; le stesse disposizioni, in quanto compatibili, si applicano alle aggregazioni per quanto indicato dal comma 14 dello stesso art. 48.
- 7.4 Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il concorrente singolo può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione in proprio dell'importo totale dei lavori in appalto, fatta salva la procedura di avvalimento totale o parziale dei requisiti stessi ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 7.5 Si applicano, altresì, le disposizioni dell'art. 94 "Consorzi stabili" del d.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni dell'art. 12 del decreto-legge 28.03.2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 23.05.2014, n. 80 e succ. modif. (in relazione all'appalto in oggetto essendo di importo inferiore alla soglia di €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" di cui all'art. 84, comma 1, del Codice).
- 7.6 Ai sensi dell'art. 48, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di affidamento di appalto di lavori pubblici mediante **procedura negoziata**, l'operatore economico invitato individualmente alla gara (in forma singola) ha facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario (capogruppo) di operatori economici riuniti. Pertanto, non sarà ammessa la presentazione dell'offerta da parte dell'operatore economico invitato in qualità di soggetto mandante (con quota minoritaria) di un RTC: <u>in quest'ultimo caso</u>, l'offerta di tale concorrente **sarà esclusa** dalla gara.

8. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E DI AMMISSIONE ALLA GARA:

- 8.1. **Non è ammessa** la partecipazione alla gara di operatori economici <u>per i quali sussistono</u>, alla data di presentazione dell'offerta:
 - 8.1.1. i motivi di esclusione elencati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (per assenza dei "requisiti di ordine generale" di capacità giuridica da possedere per poter contrattare con la P.A.);

- **N.B.:** i motivi di esclusione elencati all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 <u>non troveranno applicazione</u> qualora nei confronti del concorrente ricorrano le condizioni previste nel comma 3, ultimo periodo, nel comma 4, ultimo periodo e nei commi 7, 8, 10 e 11, dello stesso art. 80, a cui si rimanda.
- 8.2. Per **essere ammesso** alla gara l'operatore economico deve, inoltre, <u>essere in possesso</u>, alla data di presentazione dell'offerta:
 - 8.2.1. dei "requisiti di idoneità professionale" di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, dimostrabili con l'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. competente o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato competente;
 - 8.2.2. dei "requisiti di ordine speciale" [requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale ad assumere e realizzare in proprio i lavori in appalto in funzione dell'importo dei lavori stessi ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) e c) e comma 2, nonché art. 84, del D.Lgs. n. 50/2016 dimostrati, in ragione della normativa transitoria di cui all'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nel rispetto della Parte II, Titolo III (articoli da 60 a 96) del D.P.R. n. 207/2010, nonché secondo gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate, dello stesso D.P.R. n. 207/2010]: in particolare, trattandosi di appalto di lavori pubblici di importo inferiore ad €. 150.000,00, tali "requisiti di ordine speciale" potranno essere ottenuti, alternativamente, mediante il possesso dei "requisiti tecnico-organizzativi" di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/10 ovvero mediante il possesso di idonea Attestazione SOA, in corso di validità (rilasciata, nella categoria di opere *OG1 "EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI"* e per almeno la classifica I^; è fatta comunque salva la procedura di avvalimento di detti requisiti di ordine speciale ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, attivabile solo qualora il concorrente non sia qualificato, in tutto o in parte, con il possesso in proprio degli stessi requisiti;
- 8.3. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante in gara, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016.
- 8.4. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un RTC [o in più di una delle altre restanti forme plurisoggettive di concorrenti ammesse dal D.Lgs. n. 50/2016: consorzio ordinario o aggregazione], ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in RTC o in altra di dette forme plurisoggettive di concorrenti. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 8.5. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, **saranno esclusi** dalla gara i concorrenti in forma di <u>consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro</u> o di <u>consorzi tra imprese artigiane</u> o di <u>consorzi stabili</u> per i quali:
 - vi sia contestuale partecipazione alla gara dei <u>consorzi</u> di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e dei <u>propri consorziati</u> per i quali detti consorzi **hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per i consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei <u>restanti consorziati</u> per i quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 **non hanno indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale;
 - vi sia contestuale partecipazione alla gara del <u>consorzio stabile</u> e dei <u>propri consorziati</u> per i quali il consorzio stesso **ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere (per detti consorziati è infatti vietato partecipare alla gara con una propria autonoma offerta in qualsiasi altra forma, sia individuale che raggruppata), mentre è ammessa la partecipazione alla gara dei <u>restanti consorziati</u> per i quali il consorzio stabile **non ha indicato** in sede di offerta di voler concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.
- 8.6. Saranno **esclusi** dalla gara i concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui all'**art. 80**, **comma 5**, **lett. b)**, del D.Lgs. n. 50/2016 [impresa in <u>stato di fallimento</u>, <u>liquidazione coatta</u>, <u>concordato</u>

preventivo "ordinario" o nei cui riguardi <u>sia in corso un procedimento</u> per la dichiarazione di <u>una di tali situazioni</u>], fatti salvi i casi previsti dall'**art.110**, comma 3, lett. a) e comma 4, 2° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 (<u>potranno partecipare</u> alla gara le imprese in stato di fallimento per le quali il <u>curatore fallimentare</u>, autorizzato all'esercizio provvisorio, <u>è stato a ciò autorizzato</u> dal giudice delegato ovvero, le imprese già ammesse al "concordato con continuità aziendale" ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., mentre <u>non potranno</u> partecipare alla gara le imprese ammesse al "concordato con cessione di beni" e le imprese che hanno presentato domanda di concordato "in bianco" ai sensi dell'art. 161, comma 6, del R.D. n. 267/1942 e succ. modif., ovvero le imprese che non sono ancora state ammesse al "concordato preventivo con continuità aziendale" e, per finire, le imprese che si trovano in stato di fallimento e per le quali il curatore fallimentare (anche se autorizzato all'esercizio provvisorio) non è stato a ciò autorizzato dal giudice delegato).

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO:

- 9.1. L'aggiudicazione del contratto avverrà con il criterio del "minor prezzo" rispetto l'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2., ai sensi dell'art. 95, coma 4, del Codice, nel rispetto di quanto indicato nel successivo punto 9.2..
- 9.2. L'aggiudicazione avverrà sulla base del <u>massimo ribasso percentuale</u> offerto sull'importo dei lavori "a corpo" posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2., il quale è già al netto dell'importo degli oneri di sicurezza da interferenze indicato nel precedente punto 5.3. da non assoggettare a ribasso.

10. PRESA VISIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA:

- 10.1. I **documenti di gara** costituenti il progetto esecutivo dei lavori in oggetto nonché tutti i restanti atti tecnico-amministrativi necessari e sufficienti ai fini della formulazione dell'offerta economica, sono visibili presso l'Ufficio Tecnico Comunale di Costigliole Saluzzo, durante le ore d'ufficio.
- 10.2. L'operatore economico che intende presentare offerta economica è tenuto a visionare e ad esaminare attentamente la suddetta documentazione dovendo attestare in sede di gara, sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28.12.2000, n. 445, di aver preso conoscenza e di aver esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa e/o il computo metrico-estimativo.

11. CHIARIMENTI:

- 11.1. È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura di gara mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al RUP a mezzo PEC presso la Stazione Appaltante CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE MONTANA VALLE VARAITA, almeno n. 5 (cinque) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
- 11.2. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile verranno fornite almeno n. 2 (due) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
- 11.3. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o di eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura di gara, saranno pubblicate in forma anonima nel sito informatico della stazione appaltante all'indirizzo internet www.unionevallevaraita.it.

12. ESCLUSIONE DALLA GARA DELLE OFFERTE ECONOMICHE ANORMALMENTE BASSE (NON CONGRUE):

12.1. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a 10 (dieci), si procederà all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai

sensi del **comma 2** dello stesso art. 97, a seguito della quale si individuerà l'aggiudicatario dell'appalto: in tal caso <u>non si applicano</u> i commi 4, 5 e 6 del medesimo art. 97.

La **soglia** di ribasso secondo la quale le offerte saranno <u>automaticamente escluse</u> sarà calcolata sulle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata in sede di gara (al fine di non rendere predeterminabili dai candidati i parametri di riferimento per il calcolo della soglia stessa) mediante il <u>sorteggio</u> di uno dei cinque metodi di calcolo matematico da utilizzare per l'individuazione di detta soglia [metodi elencati nelle lettera da a) ad e) del comma 2 dell'art. 97 del Codice].

Qualora, invece, il numero delle offerte ammesse <u>sia inferiore a **10 (dieci)**</u> e, pertanto, non si possa applicare la procedura di esclusione automatica, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità di cui all'art. **95**, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di **escludere** quelle offerte che non risultino convenienti o **idonee** in relazione all'oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di **non procedere** all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o **idonea**.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE:

- 13.1. Tutte le *dichiarazioni sostitutive* richieste nei seguenti punti (e nel "Titolo 2." del presente invito):
 - a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le dichiarazioni stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di identità anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, dovrà essere allegata copia autentica o copia conforme all'originale della relativa procura;
 - c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese e in GEIE, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza;
 - d) non devono essere presentate in carta legalizzata (non si deve, cioè, apporre la marca da bollo), dovendo le stesse essere presentate in carta semplice ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
- 13.2. La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-bis, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
- 13.3. La domanda di partecipazione alla gara e le dichiarazioni (sostitutive e non) da rendere dal concorrente per l'ammissione alla gara, incluso il documento di gara unico europeo (DGUE) previsto dal combinato disposto dell'art. 83, comma 9 e dell'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016 [redatto secondo il modello approvato con Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione, del 05.01.2016 (GUUE L 3/16 del 06.01.2016) reperibile sul sito eur-lex.europa.eu], potranno essere redatte dal concorrente utilizzando i seguenti modelli predisposti da questa stazione appaltante e resi disponibili all'indirizzo internet www.unionevallevaraita.it, consistenti in:
 - Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
 - **Allegato 2**: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica [soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016];
 - **Allegato 3**: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi;
 - **Allegato 4:** Dichiarazione per predisporre l'offerta economica mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara

Si precisa che le **dichiarazioni sostitutive** da rendere per l'ammissione alla gara dovranno essere redatte ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, preferibilmente, utilizzando i **modelli** predisposti dalla stazione appaltante; in alternativa (o ad integrazione) potrà

essere presentato il modello denominato "*Allegato 0*: Documento di gara unico europeo (**DGUE**)" previsto dall'art. 85 del D.Lgs. n. 50/2016, compilato in tutte le sue parti ed anche i citati **modelli** predisposti dalla stazione appaltante per le parti non comprese nel suddetto modello **DGUE**.

Il mancato utilizzo di detti modelli non costituisce causa di esclusione dalla gara.

Qualora, di conseguenza, la stazione appaltante riscontri la mancanza o l'incompletezza degli elementi essenziali ed inessenziali nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni riportate nei citati modelli [inclusi gli elementi essenziali ed inessenziali mancanti sul DGUE se utilizzato al posto (o ad integrazione) di detti modelli], attiverà, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio disciplinata dall'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, in presenza di offerte che possano essere sanate tramite la regolarizzazione documentale (mediante il pagamento della sanzione pecuniaria ivi indicata se le incompletezze o le mancanze riguardano irregolarità essenziali (con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica), ovvero senza il pagamento di detta sanzione nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali; il soccorso istruttorio non potrà essere attivato qualora ricorrano le condizioni di inammissibilità delle offerte indicate nell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

- 13.4. Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste di regolarizzazione documentale avanzate dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce causa di esclusione dalla gara.
- 13.5. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, costituiscono <u>irregolarità</u> <u>essenziali</u> **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
- 13.6. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 e succ. modif. (Codice dell'amministrazione digitale).

14. PRECISAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016:

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

15. COMUNICAZIONI:

- 15.1. Salvo quanto disposto nel precedente punto 11. (riguardante l'ottenimento dei chiarimenti sulla procedura di gara) tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra questa stazione appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese a mezzo PEC all'indirizzo <u>unionemontanavaraita@legalmail.it</u>, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato, ai sensi del combinato disposto dell'art. 40, comma 2 e dell'art. 76, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dello stesso art. 76, comma 6, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC, del numero di fax o dell'indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio; diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
- 15.2. In caso di RTC, consorzi ordinari ed aggregazioni (anche se non ancora costituiti) e di GEIE, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, consorziati, aggregati ed in GEIE.

15.3. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente ausiliato si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

16. ULTERIORI DISPOSIZIONI:

- 16.1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di <u>una sola</u> offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua, conveniente ed idonea in relazione all'oggetto del contratto, per quanto indicato nel precedente punto **12.** in presenza di offerte incongrue.
- 16.2. L'offerta vincolerà il concorrente per n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
- 16.3. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto potrà essere stipulato non appena l'aggiudicazione definitiva sarà divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto alla presente procedura negoziata non si applica il termine dilatorio di n. 35 giorni previsto dal comma 9 dello stesso art. 32 (cd. periodo di "stand still"), ai sensi del comma 10, lettera b), del medesimo art. 32.
- 16.4. La stipula del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti, ai sensi dell'art. 80 del Codice.
- 16.5. In caso di offerte uguali (con il medesimo ribasso percentuale) si procederà mediante sorteggio.
- 16.6. La stazione appaltante si riserva la facoltà prevista dall'art. 110, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ovvero di recesso dal contratto, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto; pertanto, la stazione appaltante si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

17. GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE DI UN FIDEIUSSORE DI RILASCIO DELLA GARANZIA DEFINITIVA:

- 17.1. L'offerta del concorrente deve essere corredata da una garanzia provvisoria sotto forma di cauzione o di fideiussione in conformità al disposto dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 1.133,16 (Euro millecentotrentatre/16), pari al 2% (due per cento) dell'importo complessivo dei lavori in appalto (incluso l'importo degli oneri di sicurezza da interferenze), la quale deve essere costituita, a scelta del concorrente:
 - a) in **contanti**, con versamento da effettuare mediante la presentazione di un <u>assegno circolare</u> rilasciato da un Istituto Bancario a favore del committente della stazione appaltante (si sottolinea che qualora la stazione appaltante indichi anche questa modalità, dovrà attentamente esplicitare che <u>non potrà essere presentato assegno bancario di c/c</u>, poiché in tal caso il concorrente dovrà essere <u>escluso dalla gara</u>;
 - b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante;
 - c) in forma di garanzia fideiussoria rilasciata, alternativamente, da una impresa bancaria o assicurativa che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero, da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 24.02.1998, n. 58 e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa;

- 17.2. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.
- 17.3. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente, a pena di esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- 17.4. La garanzia fideiussoria deve avere efficacia per almeno n. 180 (centottanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla scadenza del termine indicato nel presente invito per la presentazione dell'offerta.
- 17.5. L'offerta deve essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria), a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario dell'appalto (tale dichiarazione di futuro impegno dovrà essere presentata qualora la garanzia provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico ovvero anche mediante garanzia fideiussoria se il contratto di fideiussione trasmesso non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, tale futuro impegno)
- 17.6. Ai sensi dell'art. 104, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata dal concorrente con le modalità sopra indicate deve prevedere, a pena di esclusione, la **rivalsa** verso il contraente e il **diritto di regresso** verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante, la quale in caso di escussione dovrà procedere pro-quota nei confronti dei singoli garanti. Pertanto, qualora la garanzia fideiussoria venga prestata da più fideiussori garanti, gli stessi devono designare un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante da indicare esplicitamente nella garanzia fideiussoria presentata con la documentazione di gara.
- 17.7. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
 - a) essere prodotta in **originale** o in **copia autentica** o in **copia conforme all'originale**, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19/19-*bis*, del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e succ. modif., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 17.8. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora il concorrente sia in possesso dei <u>requisiti soggettivi</u> ivi indicati (a cui si rimanda), l'importo da garantire con la garanzia provvisoria indicato al precedente punto 17.1. potrà essere **ridotto** nelle diverse <u>misure</u> <u>percentuali</u> previste dallo stesso comma 7 (le misure percentuali di riduzione dell'importo da garantire ivi previste sono anche cumulabili tra loro qualora il concorrente possieda più di uno dei requisiti soggettivi ivi indicati).
- 17.9. La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente all'aggiudicatario al momento della sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti verrà svincolata entro il termine massimo di trenta giorni dalla comunicazione con cui informa gli stessi dell'avvenuta aggiudicazione a favore di altro operatore economico, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
- 17.10. All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la **garanzia definitiva**, nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del Codice.

18. CONTRIBUTO SULLA GARA:

18.1. I concorrenti **non sono tenuti** ad effettuare il versamento del contributo sulla gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ai sensi dell'art. 1, comma 65 e 67, della Legge 23.12.2005, n. 266 in quanto l'importo complessivo dei lavori in appalto (I.V.A. esclusa) <u>è inferiore alla soglia minima di €. 150.000,00</u> oltre la quale occorre versare detto contributo, secondo quanto stabilito dalla stessa A.N.AC. con la <u>Deliberazione n. 163 del 22.12.2015</u>.

19. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-ORGANIZZATIVA (REQUISITI DI ORDINE SPECIALE) DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

19.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta di gara, devono essere in possesso dei "requisiti di ordine speciale" (requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale) attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto ed idonei ad assumere in proprio i lavori in appalto ai sensi dell'art. 83, comma 2, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, i quali, secondo la normativa transitoria di cui al combinato disposto dello stesso art. 83, comma 2, ultimo periodo e dell'art. 216, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti nel rispetto dell'art. 90 del d.P.R. 05.10.2010, n. 207 (requisiti tecnico-organizzativi) trattandosi di lavori di importo inferiore ad €. 150.000,00 e, quindi, al di fuori del "Sistema unico di qualificazione" previsto dall'art. 84 del D.Lgs. n. 50/2016 (è fatta comunque salva la qualifica del concorrente ottenuta mediante avvalimento ai sensi dell'art. 89 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 88 del d.P.R. n. 207/2010 qualora il concorrente non possiede in proprio, del tutto o in parte, i suddetti requisiti).

Tali requisiti tecnico-organizzativi sono acquisibili secondo le seguenti due diverse modalità, fra loro del tutto alternative:

possesso di "ATTESTAZIONE SOA", in corso di validità, esclusivamente nella/e seguente/i categoria/e di opere "OG1 – EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI" di cui all'art. 61 ed all'Allegato A del D.P.R. n. 207/2010 e per almeno la classifica I^ (almeno per un importo fino ad €. 258.000,00). [in alternativa all'Attestazione SOA]:

19.1.1. possesso dei REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI prescritti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010, in misura non inferiore a quanto ivi prescritto (in relazione all'importo complessivo dei lavori in appalto indicato al precedente punto 5.1.), riferiti al quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, i quali, in sede di gara, dovranno essere autodichiarati di essere posseduti da tutti i concorrenti che intendano qualificarsi con tale modalità (in assenza di Attestazione SOA) e poi successivamente dimostrati con la produzione di idonea documentazione dai concorrenti nei confronti dei quali venga attivata la verifica del possesso dei prescritti requisiti ai sensi del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016 [verifica dei requisiti dichiarati che, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016, verrà effettuata mediante il cd. "Sistema AVCpass" qualora l'importo complessivo dei lavori in appalto sia pari o superiore ad €. 40.000,00 (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al "Sistema AVCpass" (inclusi i mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) qualora tale importo sia inferiore ad €. 40.000,00, anche prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della documentazione probatoria richiesta dal RUP, nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RUP1.

Si precisa che l'autodichiarazione del possesso dei citati <u>requisiti di ordine speciale</u> da parte del concorrente dovrà essere redatta mediante *dichiarazione sostitutiva* da redigere, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "*Allegato 2*: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], compilato in tutte le sue parti.

- DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE DAL CONCORRENTE DA VERIFICARE, A DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI PRESCRITTI DALL'ART. 90 DEL REGOLAMENTO (D.P.R. N. 207/2010) PER IMPORTI DA ASSUMERE IN PROPRIO NON SUPERIORI AD €. 150.000,00:

I requisiti TECNICO-ORGANIZZATIVI che <u>l'impresa singola</u> deve possedere per essere <u>qualificata in proprio</u> ai sensi dell'**art. 90** del Regolamento e, quindi, al fine di essere ammessa alla gara (<u>in assenza</u> di idonea Attestazione SOA), sono quelli nel seguito indicati, in attuazione del principio di ammissibilità della richiesta dei certificati, delle

dichiarazioni e degli altri **mezzi di prova** indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016 [la documentazione atta a dimostrare il possesso di detti requisiti potrà essere prodotta dagli operatori economici **in analogia** a quanto previsto dagli **articoli da 79 a 87** del D.P.R. n. 207/2010 e, in particolare, secondo quanto indicato nel <u>Comunicato del 06.08.2011</u> dell'ex AVCP recante "Modalità di dimostrazione dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207" (si veda dalla pg. 19, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 39) e/o secondo quanto indicato nel "Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro" redatto da A.N.AC. (si veda dalla pg. 156, dalla voce "Esecuzione lavori", alla pg. 171), reperibile sul sito <u>www.anticorruzione.it</u>, scaricabile in allegato al <u>Comunicato del Presidente del 16.10.2014</u>, pubblicato nella G.U.R.I. n. 251, pagina 23, del 28/10/2014, come integrato con il <u>Comunicato del Presidente del 09.03.2016</u> ad oggetto «Ulteriori precisazioni in merito al "Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro"»:

a) L'importo dei LAVORI ANALOGHI eseguiti direttamente dall'impresa nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, non deve essere inferiore all'importo complessivo dei lavori in appalto (compresi gli oneri per la sicurezza da interferenze da non assoggettare a ribasso) indicato al precedente punto 5.1. e, quindi, non deve essere inferiore ad € 56.657,76 (I.V.A. esclusa).

L'importo dei lavori regolarmente eseguito, fatturato e liquidato (dal committente pubblico o privato) deve riferirsi a lavori della stessa natura (LAVORI ANALOGHI) a quelli in oggetto e, quindi, deve derivare dall'esecuzione di lavori appartenenti (ed ascrivibili) esclusivamente nella/e seguente/i categoria/e di opere: "OG1- EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI", di cui all'art. 61 ed all'Allegato A al Regolamento [da comprovare, in caso di verifica, mediante presentazione del/i Certificato/i di Esecuzione Lavori (con attestato di buon esito dei lavori stessi rilasciato/i dal committente e dal Direttore dei Lavori per i lavori privati e dal Responsabile Unico del Procedimento per gli appalti di lavori pubblici) ovvero dell'ulteriore documentazione - diversa per i lavori eseguiti per conto dei privati e per quelli eseguiti in proprio rispetto a quella prevista per i lavori pubblici].

Potrà essere considerato anche l'importo dei **lavori analoghi** eseguiti, negli ultimi venti anni, da un <u>direttore tecnico</u> del concorrente che ha svolto le stesse funzioni presso altra/e impresa/e qualificata (per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa), nella <u>misura massima</u> del 10% dell'importo stesso: detto importo deve essere dimostrato secondo quanto previsto dall'art. 79, comma 14, del Regolamento.

Questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare <u>l'avvenuta regolare esecuzione di lavori analoghi</u> a quelli oggetto di affidamento (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.), quali a solo titolo di esempio: <u>fatture quietanzate</u>, <u>relazioni tecniche di progetto</u>, <u>computi metrici estimativi</u>, <u>certificati di verifica o collaudo</u> da parte del D.L., <u>elaborati grafici</u>, etc. etc..

b) Il costo complessivo sostenuto dall'impresa per il PERSONALE DIPENDENTE nel quinquennio antecedente la data di presentazione dell'offerta, non deve essere inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel medesimo quinquennio; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto qui richiesto, l'importo dei lavori deve essere figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta del 15%; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito dell'importo dei lavori analoghi eseguiti richiesto alla precedente lettera a) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.].

Questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare altra documentazione posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare <u>il costo complessivo per il personale dipendente</u> (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

c) L'impresa deve possedere adeguata ATTREZZATURA TECNICA per la realizzazione dei lavori in appalto (in proprietà diretta o in leasing finanziario o in nolo dimostrato da contratti di noleggio) [da comprovare, in caso di verifica, mediante la presentazione della documentazione indicata nei citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.]..

Questa stazione appaltante **si riserva** di valutare ed accettare **altra documentazione** posseduta agli atti del concorrente che possa dimostrare <u>l'adeguata attrezzatura tecnica</u> (ad integrazione di quanto previsto dai citati "Comunicati" ex AVCP e A.N.AC.).

20. AVVALIMENTO DEI REQUISTI DI ORDINE SPECIALE:

L'avvalimento è consentito secondo le modalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

21. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'AMMISSIONE ALLA GARA:

21.1. I concorrenti, a pena di esclusione, all'atto della presentazione dell'offerta, devono essere in possesso dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato).

22. REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DA POSSEDERE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI:

- 22.1. Il concorrente aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81 (requisiti di capacità professionale ad eseguire i lavori in appalto in condizioni di sicurezza per i lavoratori) prescritti a carico del datore di lavoro che esegue attività inerenti i cantieri temporanei e mobili.
- 22.2. I suddetti requisiti tecnico-professionali prescritti dall'art. 90, comma 9, lett. a) e b), del D.Lgs. n. 81/2008, per quanto prescritto dall'art. 83, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, non costituiscono requisiti di ammissione alla gara (e, quindi, non costituiscono motivo di esclusione dalla gara qualora non dichiarati o non posseduti dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta): in ogni caso, se alla data di stipula del contratto d'appalto (o al momento della consegna dei lavori in via d'urgenza, in pendenza della stipula del contratto) l'aggiudicatario non dimostri al responsabile dei lavori (al RUP) di possederli, non si procederà alla sottoscrizione del contratto stesso (o non si procederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza) e, se tali requisiti non saranno dimostrati nel termine perentorio indicato dal RUP, lo stesso decadrà dall'aggiudicazione dell'appalto.

23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA:

23.1. La verifica del possesso dei requisiti di capacità a contrattare con la P.A. di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, dei requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n.50/2016, verrà effettuata, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, del D.Lgs. n. 50/2016), mediante il cd. "Sistema AVCpass" qualora l'importo complessivo dei lavori in appalto è pari o superiore ad €. 40.000,00 (eventualmente integrato con la richiesta diretta dei certificati, delle dichiarazioni e degli altri mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016) e/o mediante altra idonea procedura, eventualmente integrativa al "Sistema AVCpass" (inclusi i mezzi di prova indicati nell'art. 83 e nell'Allegato XVII del D.Lgs. n.50/2016) qualora tale importo è inferiore ad €. 40.000,00, anche prevedendo l'invio, da parte del concorrente da verificare, della documentazione probatoria richiesta dal RUP, nel rispetto del termine perentorio prescritto dallo stesso RUP.

- 23.2. Nel caso in cui il RUP debba provvedere a richiedere direttamente agli operatori economici da verificare la documentazione probatoria idonea a comprovare il possesso dei requisiti da verificare, gli operatori stessi dovranno trasmettere detta documentazione alla stazione appaltante, a pena di esclusione, entro il **termine perentorio** che lo stesso RUP avrà loro fissato.
- 23.3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 (trattandosi di procedura di affidamento di lavori pubblici mediante procedura negoziata) la **verifica** dei requisiti prescritti nel presente invito di gara, ai fini della stipula del contratto, avverrà **esclusivamente sull'aggiudicatario**. La stazione appaltante può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti alla gara.

Titolo 2. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte:

24. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE:

24.1. Il plico contenente l'offerta e la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente, a pena di esclusione, deve essere idoneamente sigillato e deve pervenire <u>all'Ufficio Protocollo generale di questa stazione appaltante</u> a mano (Il personale addetto al ritiro rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico) e/o a mezzo raccomandata del servizio postale, entro il termine perentorio delle <u>ore del giorno</u> esclusivamente al seguente indirizzo: <u>P.zza G. Marconi, 5 – 12020 Frassino (CN).</u>

Si precisa che per "sigillo" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste ivi inserite. Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Non sarà ritenuta valida alcuna offerta pervenuta al protocollo generale della stazione appaltante al di fuori del termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutiva di offerta precedente.

- 24.2. Sia nel caso il plico venga fatto pervenire a mezzo del servizio postale o mediante consegna diretta a mano, farà fede la data (ed eventualmente l'ora, qualora si tratti dell'ultimo giorno ammesso per la presentazione delle offerte) stabilita dal timbro a data apposto al momento della ricezione dal competente Ufficio Protocollo generale della stazione appaltante. Pertanto, l'eventuale ritardo nel far pervenire il plico (entro il suddetto termine perentorio) all'Ufficio Protocollo generale da parte dell'Ufficio Postale locale non potrà essere ritenuta causa di ammissione alla gara e non darà diritto al concorrente che si trovi in tale situazione di proporre ricorso amministrativo sul procedimento selettivo ovvero di richiedere l'annullamento del procedimento di gara.
- 24.3. Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica/PEC per le comunicazioni) e riportare la seguente dicitura che individui univocamente la gara di cui all'oggetto, incluso il CIG ed il CUP, "CONTIENE OFFERTA RELATIVA ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI "MIGLIORAMENTO SISMICO ISTITUTO COMPRENSIVO "VENASCA-COSTIGLIOLE SALUZZO"".
- 24.4. Il plico, a pena di esclusione, deve contenere al suo interno **due buste chiuse e sigillate**, recanti all'esterno l'intestazione del mittente e l'indicazione dell'oggetto dell'appalto come indicato al precedente punto 24.4., nonché la dicitura, rispettivamente:
 - 24.4.1. "A Documentazione amministrativa" sulla busta contenente la documentazione necessaria per l'ammissione alla gara del concorrente [N.B.: l'erroneo inserimento di elementi, indicazioni e riferimenti concernenti il prezzo offerto o il ribasso offerto in uno o più dei documenti inseriti in questa busta A secondo quanto indicato al successivo punto 25. (tali da far comprendere anticipatamente il valore dell'offerta economica presentata), costituirà immediata causa di esclusione dalla gara del concorrente, senza alcuna possibilità di attivare il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016];

- 24.4.2. "B Offerta economica" sulla busta contenente l'offerta economica.
- 24.5. La mancata separazione della documentazione necessaria per valutare l'ammissione alla gara del concorrente (da inserire all'interno della busta "A Documentazione amministrativa") e l'offerta economica (da inserire all'interno della busta "B Offerta economica"), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il **prezzo offerto** o il **ribasso offerto** per l'esecuzione dei lavori in documenti che non siano contenuti nella busta "B Offerta economica" dedicata esclusivamente all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione** dalla gara.
- 24.6. Verranno **escluse** le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse alla pari o in aumento rispetto all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2..

25. CONTENUTO DELLA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA":

Nella **busta "A – Documentazione amministrativa"** deve essere contenuta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio" di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, ove ammesso), la seguente documentazione:

25.1. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), di non trovarsi nelle condizioni contemplate nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e in particolare, dichiara che il concorrente possiede i requisiti di ordine generale (di capacità giuridica a contrattare con la P.A.) ivi previsti, in relazione ai soggetti d'impresa (persone fisiche) elencati nel comma 3 e, limitatamente alle vigenti norme antimafia contenute nel D.Lgs. 06.09.2011, n.159 e succ. modif. (Codice antimafia), in relazione ai soggetti d'impresa (persone fisiche e giuridiche) elencati nell'art. 85 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011 (trattandosi di ulteriori soggetti rispetto a quelli individuati nel comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per le ditte concorrenti diverse dalle imprese individuali e, quindi, per le società commerciali ed i consorzi).

In particolare, nella suddetta **dichiarazione sostitutiva** <u>si dovrà attestare</u> quanto riportato nel **modello** denominato "*Allegato 1*: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara", a cui si rimanda.

Si precisa che:

25.1.1. Le attestazioni relative ai **motivi di esclusione** di cui all'art. 80, comma 1, del Codice (per incapacità giuridica a contrattare per i **reati** ivi previsti), devono essere rese personalmente, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio") da ciascuno dei soggetti di impresa (persone fisiche) attualmente in carica, nonché da ciascuno dei soggetti **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito (indicati, rispettivamente, nel comma 3, 1° e 2° periodo, dello stesso art. 80), mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "Allegato 2 Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**].

In alternativa, il <u>legale rappresentante</u> del concorrente (o un suo procuratore) potrà, se lo vorrà, rilasciare le suddette attestazioni <u>anche nei confronti dei restanti soggetti di impresa</u> attualmente in carica e cessati dalla carica nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con indicazione nominativa dei suindicati <u>restanti soggetti</u> (attualmente in carica e cessati dalla carica in detto periodo) per i quali l'attestazione viene rilasciata (in tal caso il <u>legale rappresentante</u> si assumerà le relative responsabilità penali ed amministrative in caso di rilascio di falsa dichiarazione ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.P.R. n. 445/2000);

25.1.2. L'attestazione generica relativa all'insussistenza delle <u>cause di decadenza, di sospensione o di divieto</u> previste dall'<u>art. 67</u> del "Codice antimafia" approvato con <u>D.Lgs. 06.09.2011, n. 159</u> o di un <u>tentativo di infiltrazione mafiosa</u> di cui all'<u>art. 84, comma 4</u>, del medesimo D.Lgs. n. 159/2011, relativa ai **motivi di esclusione** di cui

- all'art. 80, comma 2, del Codice (per incapacità giuridica a contrattare per cause dipendenti dalle vigenti norme antimafia), dovrà essere resa, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), dal legale rappresentante del concorrente (o da un suo procuratore), il quale dovrà anche attestare le complete generalità degli eventuali ulteriori soggetti d'impresa elencati nell'art. 85 del D.Lgs. n.159/2011 (persone ulteriori rispetto a quelle già indicate nell'art. 80, comma 3, 1° periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 nel caso l'offerta sia presentata da una società commerciale o da un consorzio), al fine di permettere alla stazione appaltante di effettuare la verifica dei relativi requisiti che il concorrente deve possedere [mediante la consultazione informatica della Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA)] mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE].
- 25.1.3. qualora, invece, il concorrente si trovi nelle condizioni previste dall'art. 80, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 (sia, cioè, stato sottoposto a sequestro o a confisca ai sensi delle norme ivi citate e sia stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario), qualora nei confronti del concorrente ricorrano uno o più dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti pubblici elencati nello stesso art. 80 (motivi di esclusione che dovranno, però, essere riferiti al periodo precedente al predetto affidamento: in tal caso, infatti, non trovano applicazione le cause di esclusione ivi previste), il legale rappresentante del concorrente (o un suo procuratore) dovrà attestare la sussistenza di tali condizioni che permettono l'accesso alla gara mediante dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE] e, in particolare:
 - la data in cui il concorrente è stato affidato ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario (specificando se il concorrente è stato sottoposto a sequestro o a confisca)
 - le date e le cause in cui si sono verificati i potenziali motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 (i quali dovranno essersi prodotti in data antecedente all'affidamento dell'impresa ad un custode o a un amministratore giudiziario o a un amministratore finanziario)
 - la legittimità dell'ammissione alla gara del concorrente in relazione alle attuali condizioni soggettive in cui si trova lo stesso concorrente, in riferimento ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016.
- 25.2. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato *"Allegato* 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"):
 - a. attesta di essere in possesso, alla data di presentazione dell'offerta⁽⁵⁾, dei **requisiti di idoneità professionale** prescritti dall'art. 83, comma 1, lettera a) e comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, ottenuti mediante l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla C.C.I.A.A. (o, se ammissibile, nel Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato), indicando anche gli estremi ed i dati principali di iscrizione in detto Registro (anche in relazione ai dati necessari a questa stazione appaltante al fine di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016).
 - b. indica, pertanto, la C.C.I.A.A. nel cui Registro delle imprese è iscritto, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), la forma giuridica e l'attività per la quale è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto della presente procedura di affidamento, ovvero ad altro registro o albo equivalente secondo la legislazione nazionale di appartenenza, precisando gli estremi dell'iscrizione (numero e data), della classificazione e la forma giuridica;

- c. indica i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica) dei soggetti d'impresa elencati nell'art. 80, comma 3, del Codice;
- d. attesta se nell'anno antecedente la data della presente lettera di invito vi sono o meno stati soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell'art. 80, comma 3, del Codice e, in caso positivo, indica le relative generalità, con i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, qualifica posseduta prima della cessione dalla carica).
- 25.3. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale il concorrente attesta il possesso, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), dei requisiti tecnico-organizzativi (requisiti di ordine speciale) prescritti dall'art. 90 del Regolamento, secondo quanto già dettagliatamente indicato al precedente punto 19., a cui si rimanda.

È fatta comunque salva la procedura di **avvalimento** dei requisiti tecnico-organizzativi da possedere per l'ammissione alla gara, ai sensi dell'art. 89 del Codice, secondo quanto ulteriormente indicato nel precedente punto **20**..

[Documentazione da presentare dal concorrente solo qualora si qualifichi, in relazione al possesso dei requisiti di ordine speciale (tecnico-organizzativi), del tutto o in parte, mediante la <u>PROCEDURA</u> <u>DI AVVALIMENTO</u> di cui all'art.89 del Codice: 25.5. e 25.6]:

25.4. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale il concorrente attesta, a pena di esclusione (fatto salvo il "soccorso istruttorio"), di non possedere in proprio, del tutto o in parte, i requisiti tecnico-organizzativi prescritti dall'art. 90 del Regolamento, secondo quanto dettagliatamente già indicato al precedente punto 20. e, pertanto, di avvalersi di un'altra impresa idoneamente qualificata (soggetto ausiliario) ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice; in particolare, occorrerà attestare la misura dei requisiti speciali di cui il concorrente ausiliato necessita per ottenere la qualifica, le complete generalità del soggetto ausiliario ed i requisiti complessivi posseduti dallo stesso ausiliario e la misura dei requisiti di cui si avvale il concorrente ausiliato.

Inoltre, essendo anche ammesso l'avvalimento plurimo (più soggetti ausiliari che qualificano il concorrente ausiliato) nonché l'avvalimento frazionato dei requisiti di ordine speciale fra il concorrente ausiliato (che possiede solo parzialmente detti requisiti) e uno o più soggetti ausiliari (concorrente ausiliato che intende qualificarsi parzialmente con i propri requisiti e parzialmente con i requisiti posseduti da uno o più soggetti ausiliari che vanno ad integrare con i propri requisiti i requisiti mancanti al concorrente), nella dichiarazione occorrerà attestare se ricorrono tali eventualità.

25.5. Documentazione prescritta dall'art. 89 del Codice, necessaria a qualificare il concorrente (soggetto ausiliato) che sia carente, in tutto o in parte, dei requisiti di ordine speciale (requisiti tecnico-organizzativi) prescritti per l'assunzione dei lavori in appalto, attraverso l'ausilio di un altro soggetto qualificato ai sensi dell'art. 84 dello stesso Codice o ai sensi dell'art. 90 del Regolamento (denominato soggetto ausiliario) che "AVVALE" il concorrente attraverso la procedura di avvalimento indicata al precedente punto 20. [mediante idonea Attestazione SOA ovvero, in alternativa, mediante i requisiti tecnico-organizzativi prescritti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/10 (esplicitati nel precedente punto 19., a cui si rimanda), in funzione dell'ammontare e della tipologia dei requisiti speciali che il soggetto concorrente ausiliato necessita ottenere da tale altro soggetto ausiliario]. In particolare, occorrerà presentare la documentazione prescritta dal combinato disposto dell'art. 89 del Codice e dell'art. 88 del Regolamento, a cui si rimanda.

In particolare, si dovrà allegare alla documentazione di gara:

 a) l'eventuale Attestazione SOA dell'impresa ausiliaria per categoria analoga a quella dei lavori in appalto, ovvero la dichiarazione sostitutiva della stessa con la quale attesta il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi di cui all'art. 90 del Regolamento e di cui il concorrente ausiliato si avvale;

- b) una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall''impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) il **contratto**, in originale o in copia autentica, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.
- 25.6. **Documento** denominato "PASS_{OE}" di cui all'art. 2, comma 3.2, della Delibera n. 111 del 20.12.2012 dell'ex AVCP (ora A.N.AC.), rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass", in base al quale la stazione appaltante potrà effettuare, in virtù della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016, in tutto o in parte, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale dei concorrenti.

In aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice così come indicato nel precedente punto **20.**, si dovrà trasmettere anche il **"PASS_{OE}"** relativo all'impresa ausiliaria.

Si precisa che, in attuazione di quanto previsto dall'A.N.AC. nel <u>Parere di precontenzioso n.</u> 165 del 07.10.2015 (che conferma quanto affermato da ex AVCP nel <u>Parere di precontenzioso n. 72 del 28.10.2014</u> riguardante analoga controversia), l'assenza del "PASS_{OE}" nella documentazione trasmessa dal concorrente per l'ammissione alla gara <u>non costituirà causa di esclusione</u> dal procedimento per l'affidamento dell'appalto in oggetto, <u>ma solo qualora occorra verificare il possesso dei requisiti del concorrente che si trova in tale condizione</u>, il RUP attiverà nei confronti del medesimo concorrente la procedura di **soccorso istruttorio "a titolo gratuito"** (applicando i criteri di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, a cui si rimanda) e, pertanto, il concorrente sarà tenuto, nel termine previsto dal RUP, a reperire lo stesso "PASS_{OE}" ed a caricare nel sistema informatico "AVCPass" la documentazione ed i dati idonei affinché questa stazione appaltante possa effettuare le **verifiche** previste dalla legge.

- 25.7. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente attesta;
 - 1) di avere direttamente o con delega a personale dipendente, esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico-estimativo;
 - 2) di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori;
 - 3) di avere preso conoscenza delle condizioni locali e della viabilità di accesso;
 - 4) di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori;
 - 5) di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
 - **6)** di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
- 25.8. Dichiarazione redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 3: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale il concorrente indica le parti di lavorazioni previste in appalto che, ai sensi dell'art. 105 del Codice, intende subappaltare o concedere a cottimo ad altra impresa idoneamente qualificata all'esecuzione delle stesse lavorazioni, qualora risultasse aggiudicatario dell'appalto.

25.9. **Dichiarazione** con la quale il concorrente attesta di prendere atto che le indicazioni delle voci e quantità riportate nel computo metrico estimativo non hanno valore negoziale essendo il prezzo, determinato attraverso lo stesso, convenuto "a corpo" e, pertanto, fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. ddddd), del D.Lgs. n. 50/2016 (la dichiarazione è inserita nel modello denominato "*Allegato* 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara").

[Dichiarazione da rendere <u>solo qualora</u> la Ditta concorrente sia una <u>micro impresa</u>, ovvero una piccola impresa, ovvero una media impresa (MPMI): 25.12]:

- 25.10. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale attesta se il concorrente è una micro impresa ovvero una piccola impresa ovvero una media impresa (MPMI) ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 06.05.2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 124 del 20.05.2003) ed ai sensi del Decreto del Ministero delle attività produttive del 18.04.2005 (pubblicato nella G.U.R.I. 12.10.2005, n. 238), anche ai fini di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, della legge 11.11.2011, n. 180.
- 25.11. **Documentazione** comprovante la costituzione della **garanzia provvisoria** a corredo dell'offerta nel rispetto di quanto prescritto al precedente punto **17.**; in caso di prestazione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico (o anche mediante garanzia fideiussoria se il contratto di fideiussione presentato non riporti già prestampato, nelle condizioni generali o speciali, la condizione qui di seguito indicata), ai sensi di quanto disposto dall'art. 93, comma 8, del Codice dovrà essere presentata anche la **dichiarazione** di un fideiussore concernente l'**impegno** a rilasciare la **garanzia definitiva** per l'esecuzione del contratto (in forma di garanzia fideiussoria) prescritta in capo all'aggiudicatario dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto indicato al precedente punto 17.5.

[Documentazione da presentare dal concorrente nel caso in cui la garanzia provvisoria venga prestata nella misura ridotta di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo una o più delle diverse misure percentuali ivi previste, essendo le stesse cumulabili]:

- 25.12. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale attesta quale dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 93, comma 7 (si veda il precedente punto 17.8.), del D.Lgs. n. 50/2016 possiede e che gli hanno permesso di ridurre l'importo della garanzia provvisoria presentata in allegato all'offerta.
- 25.13. **Dichiarazione sostitutiva** redatta, preferibilmente, utilizzando il **modello** denominato *"Allegato1*: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il **DGUE**], con la quale il concorrente:
 - a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, e il domicilio eletto [con l'indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) o il numero di telefax] a cui questa stazione appaltante viene autorizzata dal concorrente ad effettuare (ai sensi di quanto disposto dall'art. 76 del Codice) tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara (comunicazioni prescritte dal comma 5 dello stesso art. 76); (30)
 - b. indica le posizioni INPS, INAIL, Cassa Edile e l'Agenzia delle Entrate competente per territorio;
 - c. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

[Attestazione da rilasciare in ogni caso dalla Ditta concorrente, in relazione alla causa di esclusione prevista dall'art.80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016]:

25.14. Dichiarazione sostitutiva redatta, preferibilmente, utilizzando il modello denominato "Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara" [o in alternativa (o ad integrazione) utilizzando il DGUE], con la quale il concorrente attesta, ai sensi e per gli effetti dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016:

i) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con altri operatori economici e di aver formulato l'offerta autonomamente;

(Oppure, in alternativa):

ii) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;

(Oppure, in alternativa):

iii) di essere a conoscenza della partecipazione alla gara in oggetto di altri operatori economici che si trovano, nei suoi confronti, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile e di aver formulato autonomamente l'offerta.

26. CONTENUTO DELLA BUSTA "B - OFFERTA ECONOMICA":

- 26.1. Nella **busta "B Offerta economica"** deve essere contenuta, a pena di esclusione, la seguente documentazione:
 - 1. Dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo globale che il concorrente richiede per l'esecuzione dei lavori (al netto degli oneri di sicurezza da interferenze), il quale deve essere inferiore all'importo dei lavori posto a base di gara indicato al precedente punto 5.2., espresso in cifre e in lettere, corrispondente al ribasso unico percentuale offerto, anch'esso espresso in cifre e in lettere, rispetto al suddetto importo dei lavori posto a base di gara: in caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, prevale quello in lettere (la dichiarazione potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante, denominato "Allegato 4: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica").
- 26.2. Nella stessa busta "B Offerta economica" deve essere altresì inserita, a pena di esclusione, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore da redigere su altro distinto foglio, da doversi poi allegare all'offerta economica da redigere con le modalità indicate al precedente punto 26.1.), con la quale in relazione al combinato disposto dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 26, comma 6, del D.Lgs. 09.04.2008, n. 81, attesta i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui allo stesso D.Lgs. n. 81/2008 e succ. modif. [in particolare, si deve dichiarare l'importo complessivo stimato dei "COSTI AZIENDALI INTERNI DELLA SICUREZZA" rapportato all'entità ed alle caratteristiche dei lavori in appalto secondo quanto chiarito dall'art. 97, comma 5, lettera c), del D.Lgs. n. 50/2016] i quali non devono risultare inferiori (tenendo conto del ribasso percentuale offerto in relazione all'importo dei lavori posto a base di gara) ai livelli minimi che le normative vigenti e i relativi adempimenti impongono all'operatore economico.
- 26.3. L'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e dovrà essere presentata in carta legalizzata mediante l'apposizione di una marca da bollo del valore di €. 16,00 per ogni pagina (la marca da bollo andrà apposta ogni quattro facciate); l'offerta potrà essere redatta, preferibilmente, secondo il modello predisposto da questa stazione appaltante denominato "Allegato 4: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica" mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara
- 26.4. Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, non potranno essere regolarizzate con la procedura di "soccorso istruttorio" la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi afferenti all'offerta economica, ma solo ed eventualmente le mancanze o le incompletezze degli elementi inessenziali dell'offerta stessa, i quali, se regolarizzati, non vanno ad alterare la "par condicio" fra i concorrenti in gara. In tal caso non sarà dovuto il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dallo stesso comma 9.

27. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE:

27.1. Operazioni di gara:

- 27.1.1. La prima seduta pubblica avrà luogo presso la CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) UNIONE MONTANA VALLE VARAITA con sede in Frassino (CN), Via G. Marconi, 5, il giorno ______ ore _____ e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese concorrenti oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.
- 27.1.2. Il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e al controllo della loro integrità e, una volta aperti, verificherà la completezza e correttezza della documentazione amministrativa presentata all'interno della busta "A Documentazione amministrativa", secondo le modalità indicate al successivo punto 27.2..
- 27.1.3. In seguito, il soggetto deputato all'espletamento della gara, in corso di gara (ma solo qualora ricorrano particolari necessità, in quanto l'art. 36, comma 6, del Codice, dispone che, di regola, in caso di procedura negoziata la verifica dei requisiti di ammissione dichiarati dai concorrenti avviene esclusivamente sull'aggiudicatario e, quindi, dopo la formazione della graduatoria provvisoria di gara) procederà ad effettuare la verifica del possesso dei requisiti di ammissione indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA"), ai sensi della normativa transitoria contenuta nell'art. 216, comma 13, del D.Lgs. n.50/2016 (ed in ragione del combinato disposto degli artt. 32, comma 7, 36, commi 5 e 6, 80, comma 6, 81, 83, comma 8 e 86, dello stesso D.Lgs. n. 50/2016), eventualmente anche limitatamente alla visione dei dati riportati nel Casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'A.N.AC. di cui all'art. 213, comma 10, dello stesso Codice.
- 27.1.4. Successivamente [dopo aver eventualmente **escluso** i concorrenti che non abbiano confermato il possesso dei requisiti di ammissione alla gara e, se del caso (se i concorrenti hanno reso false dichiarazioni o falsa documentazione), dopo aver segnalato i fatti all'A.N.AC. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 per l'eventuale iscrizione dei fatti riscontrati nel Casellario Informatico di cui all'art. 213, comma 10, del Codice e per l'applicazione delle sanzioni eventuali da parte di A.N.AC.], in seduta pubblica, il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà all'apertura delle buste "B Offerta economica" contenenti le vere e proprie offerte economiche, dando lettura dei prezzi e dei ribassi offerti.
- 27.1.5. Qualora il soggetto deputato all'espletamento della gara accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate [causa di esclusione dalla gara prevista dall'art. 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016].
- 27.1.6. Il soggetto deputato all'espletamento della gara successivamente procederà (qualora il numero delle offerte valide ed ammesse sia almeno pari a dieci), all'esclusione automatica delle offerte anomale che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di ribasso determinata in sede di gara ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice [applicando uno dei metodi di calcolo matematico indicati nelle lettere da a) a e), dello stesso comma 2], nell'esercizio della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice e in attuazione di quanto indicato al precedente punto 12.

Qualora il numero delle offerte ammesse in gara risulti inferiore a dieci, l'appalto sarà aggiudicato all'offerta economica che avrà presentato il maggior ribasso percentuale, fatta comunque salva la possibilità ammessa dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 di escludere quelle offerte che non risultino convenienti o idonee in relazione all'oggetto del contratto (per eccesso di ribasso) ovvero, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea, sulla base di una "valutazione di congruità" delle offerte economiche che presentino tali caratteristiche. La valutazione di congruità è effettuata in analogia alle modalità previste dall'art. 97 commi da 1 a 7 (escluso il comma 3), del D.Lgs. n. 50/2016.

- 27.1.7. All'esito della valutazione delle offerte economiche (inclusa la valutazione delle offerte anomale ai sensi di quanto previsto dall'art. 97 del Codice e di quanto indicato nel precedente punto 12.), il soggetto deputato all'espletamento della gara procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 27.1.8. Sul concorrente aggiudicatario dell'appalto, successivamente, verranno eseguite le verifiche del possesso dei requisiti di ammissione indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA") e secondo quanto indicato nel precedente punto 27.1.4..
- 27.1.9. All'esito delle operazioni di cui sopra, il soggetto deputato all'espletamento della gara redigerà la graduatoria definitiva e aggiudicherà l'appalto al concorrente che ha presentato la migliore offerta.

27.2. Modalità di verifica della documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa":

- 27.2.1. Il soggetto deputato all'espletamento della gara, sulla base della documentazione contenuta nella busta "A Documentazione amministrativa", procede:
 - a) a verificare la correttezza e la completezza della documentazione e delle dichiarazioni presentate e, in caso negativo, ad escludere dalla gara i concorrenti cui esse si riferiscono;
 - a verificare che i consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice (consorzi fra società cooperative e consorzi fra imprese artigiane e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma e, in caso positivo, ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
 - c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE e, in caso positivo, ad escluderli dalla gara;
 - d) ad effettuare, solo qualora ricorra il caso, la verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei concorrenti indicati nei precedenti punti 8.1. e 8.2. (nel rispetto di quanto indicato al precedente punto "23. MODALITÀ DI VERIFICA DEI REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA GARA") e secondo quanto indicato nel precedente punto 27.1.4.;
 - e) nella verifica della documentazione amministrativa contenuta nelle buste A prescritta per l'ammissione dei concorrenti alla successiva fase di gara (nella quale verranno aperte le buste B contenenti le offerte economiche) si applicheranno i principi relativi al cd. *soccorso istruttorio* "a pagamento" ovvero "a titolo gratuito" di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo quanto già specificato nella parte iniziale del presente invito di gara, nonché nei precedenti punti 13. e 14., a cui si rimanda.

Qualora il **soccorso istruttorio** riguardi l'applicazione della procedura "a pagamento" (per mancanze e/o irregolarità relative a carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e di ogni altra **irregolarità essenziale** degli elementi e del documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all'art. 85 del Codice (e, di conseguenza, dei modelli di dichiarazione richiamati nel presente invito che sostituiscono od integrano il DGUE), il concorrente dovrà, nel termine assegnato dal RUP (comunque non superiore a 10 giorni) rendere, integrare o regolarizzare la **domanda** e/o le **dichiarazioni** necessarie (secondo le indicazioni del RUP, che indicherà anche chi siano i soggetti che le devono rendere), da presentare, a pena di esclusione definitiva dalla gara, contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della **sanzione pecuniaria** prevista dall'art. 83, comma 9, del Codice, stabilita nella misura indicata nel precedente punto **14.**.; la sanzione sarà dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione della documentazione: pertanto, qualora il

concorrente decida di non regolarizzare la documentazione nel termine fissato dal RUP, non sarà tenuto a versare alcuna sanzione ma sarà prontamente escluso dalla gara.

Qualora, invece, le irregolarità e le omissioni riscontrate nella documentazione amministrativa presentata dal concorrente risultassero **non essenziali** o **non indispensabili**, la stazione appaltante con la medesima procedura ne richiederà comunque la regolarizzazione (qualora lo ritenga necessario), ma non applicherà alcuna sanzione pecuniaria a carico del concorrente.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE:

- 28.1. Tutte le controversie derivanti dal contratto d'appalto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cuneo, rimanendo esclusa la competenza arbitrale di cui all'art. 209 del Codice.
- 28.2. Avverso il presente invito di gara o i provvedimenti ritenuti lesivi, può essere proposto ricorso unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del PIEMONTE, sede di Torino, nel rispetto di quanto segue:
 - a) il ricorso deve essere notificato a questa stazione appaltante e agli eventuali controinteressati entro il termine perentorio di n. 30 (trenta) giorni e deve essere depositato alla segretaria del suindicato TAR entro i successivi n. 15 (quindici) giorni;
 - b) il suindicato termine di n. 30 (trenta) giorni per la notifica del ricorso decorre:
 - dalla ricezione della presente lettera di invito per cause che ostano alla partecipazione;
 - dalla pubblicazione sul "profilo di committente" della stazione appaltante del provvedimento che determina le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento dell'appalto e delle ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali che hanno comportato l'esclusione di concorrenti (per il combinato disposto dell'art. 120, comma 2-bis, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 e dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016);
 - dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto prevista dall'art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016 per i concorrenti diversi dall'aggiudicatario;
 - c) per i soggetti diversi dai concorrenti sono fatti salvi i diversi termini indicati nell'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, a cui si rimanda.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

29.1. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 e succ. modif., esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente invito di gara.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MOI arch. Giuseppe -documento firmato digitalmente -

- DOCUMENTI ALLEGATI ALLA PRESENTE LETTERA DI INVITO:

Ai fini della partecipazione alla procedura di gara si mettono a disposizione dei concorrenti, i **moduli necessari** per la redazione della **domanda di partecipazione** alla gara e delle **dichiarazioni** (sostitutive e **non**) richieste nel presente invito di gara per l'ammissione alla gara stessa.

In particolare, i moduli predisposti dalla stazione appaltante sono i seguenti:

- Allegato 1: Dichiarazione da rendere per l'ammissione alla gara;
- **Allegato 2**: Dichiarazione da rendere dai restanti soggetti in carica o cessati dalla carica [soggetti elencati all'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016];
- Allegato 3: Dichiarazione affidamento eventuali subappalti o cottimi;
- **Allegato 4**: Dichiarazione per predisporre l'offerta economica mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara.

Si avvisano gli operatori economici concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445:

- comma 1: "1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia";
- comma 2: "2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.";
- comma 3: "3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale."